

	Sacco S.r.l.	WHISTLEBLOWING	PS 22
			Rev. 00 Luglio 2023

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Codice documento: PS22

PROCEDURA DI GESTIONE CANALE WHISTLEBLOWING

STATO DEL DOCUMENTO

Emesso da: Consiglio di amministrazione

Verificato da: Gestore Canale

Data: 19/07/2023

Storia delle revisioni: Luglio 2023 Prima Emissione

**Presidente del Consiglio di amministrazione
rag. Giovanna Verga**



**SOMMARIO**

1	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
	FONTI APPLICABILI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING:.....	3
	FONTI APPLICABILI IN MATERIA DI DATA PROTECTION:	3
2	OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
3	TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
4	MODALITA OPERATIVE	5
5	SISTEMA SANZIONATORIO	12
6	FORMAZIONE.....	13
7	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	13
8	PRIVACY	14
9	PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE PER I DIPENDENTI.....	14
10	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	15
11	STORIA DELLE REVISIONI	15
12	Allegati:.....	15
	- Informative Privacy	15
	- Informativa adozione portale Parrot WB (da pubblicare nel sito)	15



1 RIFERIMENTI NORMATIVI

FONTI APPLICABILI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING:

- D.Lgs. 24/2023, attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- D.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- Legge 190/2012 (c.d. Legge Severino), disposizioni relative ai sistemi di whistleblowing applicabili al settore pubblico;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, che ha modificato il quadro regolatorio della Legge 179/2017 e del D.Lgs. 231/2001;
- Linee guida Confindustria, per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (ultimo aggiornamento: giugno 2021);
- Linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e relative FAQ e le principali delibere).

FONTI APPLICABILI IN MATERIA DI DATA PROTECTION:

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che disciplina i principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- D.lgs. 196/2003 — Codice Privacy — armonizzato al GDPR dal D.lgs. 101/2018 e le modifiche;x
- integrazioni apportate al Codice dal D.L. 139/2021 (cd. "Decreto Capienze"), convertito, con modificazioni, dalla L. 205/2021, e dal D.L. 132/2021 (cd. "Decreto giustizia, difesa e proroghe"), convertito, con modificazioni, dalla L. 178/2021;
- I pareri, i provvedimenti e le ordinanze di ingiunzione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fra cui si ricordano, in particolare:
- Parere su uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Direttiva whistleblowing) - 11 gennaio 2023.



2 OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura mira a fornire una guida ai dipendenti e collaboratori di Sacco Srl nonché agli altri soggetti definiti (cfr. successivo par. 3) Segnalanti, in merito alle condizioni e alle modalità per l'effettuazione di una segnalazione di possibili condotte illecite poste in atto all'interno della Società, di cui possano venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività, nel rispetto della riservatezza del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione ed in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023.

La procedura disciplina il processo di segnalazione di comportamenti illegittimi e definisce, pertanto, adeguati canali di comunicazione per la ricezione, l'analisi ed il trattamento delle segnalazioni da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Canale di Segnalazione Interno: canale di segnalazione attivato dalla Società, che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Canale di Segnalazione Esterno: Canale di segnalazione attivato da ANAC (Autorità nazionale anticorruzione);

DG: Direzione Generale rappresentata dagli Amministratori Delegati della Società.

D.lgs. 231/01: Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modificazioni o integrazioni.

Illecito o Violazione: Illeciti indicati nel d.lgs. 24/2023. In particolare, nel caso di società che (i) nell'ultimo anno hanno impiegato una media di lavoratori a tempo indeterminato o determinato superiore a 50 e (ii) hanno adottato un Modello Organizzativo, i comportamenti oggetto di Segnalazione possono riguardare:

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o violazioni del Modello Organizzativo;
- Segnalazioni di atti o omissioni contrarie al diritto dell'Unione o agli atti dell'UE indicati nell'alleato A del d.lgs. 24/2023 (es. violazioni in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi).



Modello Organizzativo: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del d. lgs. 231/01.

Organismo di Vigilanza o OdV: L'organismo previsto dall'art. 6 del d.lgs. 231/01, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo

Gestione delle segnalazioni o GS: Funzione incaricata della gestione delle Segnalazioni ai sensi d.lgs 24/23.

Segnalante: soggetto che denuncia un illecito. Nelle società private, possono effettuare una segnalazione, oltre ai lavoratori subordinati, anche i liberi professionisti, consulenti e lavoratori autonomi che hanno svolto la propria attività lavorativa per la società, gli stagisti, i tirocinanti, i facilitatori, i collaboratori coordinati e continuativi, i candidati a processi di selezione e i lavoratori in periodo di prova oltre agli azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;

Segnalato: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

Segnalazione: la denuncia dell'illecito fatta dal Segnalante;

4 MODALITA OPERATIVE

4.1 Oggetto della segnalazione

La presente procedura è volta a consentire la segnalazione di irregolarità che afferiscono alle attività svolte dalla Società ovvero a condotte individuali, quali, ad esempio:

- 1) condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; ivi ;
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori di cui sopra.



In ogni caso, il segnalante non dovrà utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici, per le quali occorrerà che egli si riferisca alla disciplina e alle procedure interne di competenza di altri organismi o uffici.

Al fine di poter effettuare una Segnalazione e godere delle tutele che la legge prevede a favore del soggetto Segnalante, quest'ultimo deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

4.2. Destinatario della segnalazione

L' Incaricato alla Gestione delle segnalazioni (di seguito GS) sarà il soggetto destinatario delle segnalazioni previste nella presente procedura attraverso la piattaforma impostata.

Resta ferma la possibilità per il Segnalante di richiedere un incontro diretto con GS per la raccolta orale della segnalazione.

Per le comunicazioni pertinenti alle violazioni del Modello Organizzativo GS inoltrerà tempestivamente tali comunicazioni all'OdV, tramite il canale dell'OdV, con l'indirizzo mail in essere: Odv_sacco@starsis.it, che rimane attivo e a disposizione allo scopo.

La gestione delle segnalazioni da parte di GS verrà effettuata nel pieno rispetto delle tutele previste a favore del whistleblower e nel rispetto di quanto previsto nella presente procedura.

4.3. Contenuto della segnalazione

Il whistleblower dovrà fornire tutti gli elementi utili a consentire a GS di procedere alle dovute e appropriate verifiche, accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata indicando:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.



Non sono meritevoli di tutela e, non sono oggetto di esame da parte del GS, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o voci e/o opinioni del segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

E prevista la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima e, in tal caso le stesse dovranno necessariamente essere circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

4.4 Garanzie di riservatezza

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non potranno essere rivelate a soggetti differenti rispetto a **GS**, senza il consenso espresso del segnalante stesso.

In particolare, tutti coloro che, a vario titolo, ricevano o vengano coinvolti nella gestione delle segnalazioni saranno tenuti a tutelare la riservatezza del whistleblower.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce, infatti, fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui venga accertata tale violazione, Associazione Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC") applicherà al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 50.000,00 euro, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 24/2023).

Nell'ambito di un eventuale procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale.

Nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.

Con specifico riferimento all'ambito disciplinare, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione fosse fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità, consenso che deve essere reso o acquisito in forma scritta (senza, comunque, nessuna conseguenza in capo al segnalante per la scelta effettuata, anche nel caso di rifiuto a rivelare la propria identità).



Si precisa, infine, che ulteriore elemento di tutela del segnalante è stato previsto dal Legislatore italiano tramite la definizione della portata dei diritti dell'interessato previsti dagli artt. 15-22 GDPR, in capo al soggetto segnalato.

4.5. Modalità di invio della segnalazione mediante canale interno

Le segnalazioni mediante canale interno potranno essere inviate come segue:

modalità informatica, trasmesse tramite utilizzo dell'apposito canale (Piattaforma: ParrotWB) messo a disposizione dalla Società.

Qualsiasi utente dotato di un dispositivo (desktop o mobile) connesso a Internet potrà facilmente inviare a OdV una segnalazione digitando URL: <https://saccosystem.parrotwb.app>

Le segnalazioni effettuate mediante tale modalità potranno essere trasmesse a GS seguendo quanto indicato.

NB: Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, si consiglia di effettuare la segnalazione utilizzando un dispositivo non riconducibile alla realtà aziendale (asset aziendali di Sacco srl) e di non utilizzare la connessione internet (via cavo o Wi-Fi) fornita da Sacco srl. Inoltre, al fine di garantire maggiore protezione alla tua riservatezza si consiglia di utilizzare sistemi quali "TOR Browser".



Per il tramite della piattaforma informatica ParrotWB, qualsiasi utente dotato di un dispositivo (desktop o mobile) connesso a Internet potrà facilmente inviare a OdV una segnalazione digitando l'URL sopra riportato.

ParrotWB permette una comunicazione crittografata end-to-end, consentendo agli utenti di effettuare delle segnalazioni di illeciti con la garanzia di riservatezza.

L'autore della segnalazione potrà accedere all'apposita pagina della piattaforma "invia una segnalazione" senza credenziali di accesso e decidere quali informazioni inviare al sistema.

In particolare:

- per effettuare una nuova segnalazione, cliccare su "invia una segnalazione";

- per accedere, invece, ad una segnalazione già inviata, inserire il codice generato automaticamente dalla piattaforma e trasmesso al segnalante, quale ricevuta dell'invio della stessa che dovrà essere custodito dal segnalante (NB. In caso di smarrimento del codice non sarà più possibile accedere alla specifica segnalazione e l'utente dovrà inviare una nuova segnalazione).

L'utente segnalante, per poter inviare una segnalazione dovrà cliccare sul pulsante "Accedi" del canale a cui si vuole inviare la segnalazione.



In particolare, una volta cliccato sul pulsante si aprirà la seguente schermata:



L'utente segnalatore, premendo su "vuoi effettuare una segnalazione?" potrà accedere con l'invio di una nuova segnalazione



Premendo su "Invia segnalazione", il sistema restituirà un codice di n. 18 caratteri rappresentante il token utile a monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione.

**Memorizza la tua ricevuta per la segnalazione.**

Le tue informazioni sono salvate per un solo anno. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra [politica di privacy](#). Accettando di segnare questa casella, consenti la nostra società di inviare messaggi di marketing.

(NB. La custodia del token è a cura dell'utente segnalante, si suggerisce di conservarlo in luoghi sicuri propri fuori dai sistemi aziendali. In caso di smarrimento del token non sarà più possibile accedere alla specifica segnalazione e l'utente dovrà inviare una nuova segnalazione).

Il segnalante per consultare lo stato di avanzamento del procedimento accedendo alla piattaforma Parrotwb nella specifica sezione "Hai già effettuato una segnalazione" nel canale dedicato e cliccare su "Accedi alla segnalazione"; inserendo il codice "ricevuta" generato all'invio della segnalazione.

Nel caso in cui si volesse inviare una nuova segnalazione, cliccando nello spazio dedicato, si aprirà l'ambiente, nel quale saranno visibili vari campi che potranno essere compilati.

All'esito della compilazione delle varie sezioni, sarà possibile procedere con l'invio della segnalazione.

4.6 Processo di Gestione della segnalazione interna

Presa in carico della segnalazione e analisi preliminare

In ogni caso, **entro 7 (sette) giorni** dal ricevimento della segnalazione, GS rilascerà, tramite piattaforma ParrotWB, al segnalante l'**avviso di ricevimento della segnalazione stessa**.

Sarà cura dell'utente segnalatore accedere al portale per verificare la presa in carico della segnalazione mediante inserimento del suddetto token.

Nel caso in cui, all'esito della fase di analisi preliminare, la segnalazione sia ritenuta manifestatamente infondata, GS procederà all'archiviazione della segnalazione medesima, con le relative motivazioni, dandone comunicazione al segnalante, tramite piattaforma ParrotWB.

In caso contrario, si procede alla fase dell'istruttoria, come descritta nel paragrafo che segue.

Istruttoria

Con riferimento a ciascuna segnalazione, laddove, a seguito dell'analisi preliminare, emergessero o fossero comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, **GS** provvederà a:

- a) avviare analisi specifiche, eventualmente coinvolgendo le funzioni aziendali interessate;
- b) avvalersi, se necessario, di consulenti esterni alla Società per la richiesta di effettuazione di specifici audit;

	SACCO s.r.l.	WHISTLEBLOWING	PS 22 Rev. 00 Pag. 11/15
---	---------------------	-----------------------	--------------------------------

c) concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, fosse accertata l'infondatezza della segnalazione.

Nel corso della fase istruttoria, GS potrà formulare richieste di integrazioni e chiarimenti al segnalante.

La metodologia da impiegare per le attività di verifica sarà valutata da GS di volta in volta (interviste, analisi documentale, sopralluoghi, consulenze tecniche, ricerche su database pubblici, verifiche sulle dotazioni aziendali, ecc.).

Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione venga ritenuta manifestatamente infondata, GS procederà all'archiviazione della segnalazione medesima, con le relative motivazioni, dandone comunicazione al segnalante, tramite piattaforma ParrotWB.

Riscontro al segnalante

Entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione, GS fornirà un riscontro al segnalante, informandolo, ad esempio, delle azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati e dello stato avanzamento/esito delle indagini.

Chiusura della segnalazione

All'esito delle indagini, GS procede a dare l'ultimo riscontro al segnalante e alla chiusura della segnalazione.

4.7 Segnalazione mediante canale esterno

Ai sensi degli artt. 6 e ss. del D.Lgs. n. 24/2023, l'ANAC attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;



- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa determini un rischio di ritorsioni;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 24/2023, sul sito internet dell'ANAC è reperibile una sezione dedicata contenente le linee guida relative alla presentazione e alla gestione delle segnalazioni esterne.

5 SISTEMA SANZIONATORIO

5.1 Sanzioni disciplinari

Nel caso di presenza di illeciti confermati dall'GS, gli organi e le funzioni aziendali che risultano competenti in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto, dalla normativa aziendale, dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile saranno gli unici soggetti deputati ad applicare provvedimenti disciplinari, laddove ritenuto opportuno.

Per quanto riguarda, in particolare, le violazioni relative al Modello Organizzativo (D.Lgs. 231/2001), condivise da GS con lo stesso OdV, troverà applicazione il sistema sanzionatorio contenuto nella Parte Generale del Modello stesso.

Le sanzioni che compongono il sistema disciplinare sono individuate in base ai principi di proporzionalità ed effettività, all'idoneità a svolgere una funzione deterrente e realmente sanzionatoria.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente procedura.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

Resta ferma la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

	SACCO S.r.l.	WHISTLEBLOWING	PS 22 Rev. 00 Pag. 13/15
---	---------------------	-----------------------	--------------------------------

5.2. Sanzioni amministrative pecuniarie

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica a chiunque violi le misure di protezione del segnalante (previste dal Decreto) le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

6 FORMAZIONE

La Società promuove l'attività di comunicazione interna ed informazione indirizzate ai dipendenti al fine di assicurare la più ampia conoscenza e la più efficace applicazione del sistema di Whistleblowing.

La Società monitora la formazione dei dipendenti, che dovrà prevedere, tra l'altro: i) la disciplina in materia di segnalazioni, ii) l'accesso ai canali e agli strumenti messi a disposizione dalla Società e iii) il sistema disciplinare.

7 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

GS assicura la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvede alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

E' garantita la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni in appositi archivi cartacei e informatici, in modo che sia assicurata la sicurezza e riservatezza.

	SACCO S.r.l.	WHISTLEBLOWING	PS 22
			Rev. 00
			Pag. 14/15

Le segnalazioni e la relativa documentazione devono essere conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

I luoghi e/o le modalità di conservazione della suddetta documentazione devono essere idonei a garantire riservatezza, integrità, reperibilità e accessibilità da parte di GS.

8 PRIVACY

Il processo di segnalazione oggetto della presente Procedura è strutturato in modo da assicurare la conformità dello stesso al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e ad ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, considerando la tipologia dei dati personali che potranno essere impattati dal processo in parola, la Società, si è dotata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle implementazioni nel seguito elencate.

- Predisposizione di adeguate informative privacy per tutti i soggetti interessati, in particolare Segnalante (ex art. 13 GDPR) e Segnalato (ex art. 14 GDPR) di seguito allegata (all.to 1 Informativa privacy segnalato).
- Esecuzione di DPIA— Data Protection Impact Assessment — per descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità e definire le modalità di gestione degli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone derivanti dal trattamento stesso.
- Aggiornamento del registro del titolare del trattamento.
- Definizione dei ruoli e delle responsabilità privacy dei soggetti coinvolti, in particolare:
 - valutazione preventiva dei responsabili del trattamento coinvolti (art. 28 GDPR);
 - nomina a responsabile del trattamento e Amministratore di Sistema del fornitore del canale dedicato quale garanzia sulla data protection;
 - istruzioni funzionali ex art. 29 GDPR e art. 2-quaterdecies del Codice Privacy per GS

9 PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE PER I DIPENDENTI.

Sacco srl ha definito misure di sicurezza adeguate in base al trattamento — ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 GDPR — tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, protocollo di rete HTTPS, crittografia, account personali e non condivisi, password complesse e con periodi di validità definiti etc., in ottemperanza ai provvedimenti del Garante Privacy.

	SACCO S.r.l.	WHISTLEBLOWING	PS 22 Rev. 00 Pag. 15/15
---	---------------------	-----------------------	--------------------------------

10 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Modello Organizzativo di Sacco srl
- Codice Etico di Sacco srl
- Informativa privacy ex art. 13 GDPR segnalante
- Informativa privacy ex art. 14 GDPR segnalato
- DPIA (Data Protection Impact Assessment)
- Nomina Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR e AdS per il fornitore del canale
- Nomina autorizzato ex art. 29 GDPR e delegato ex art. 2-quaterdecies Codice Privacy
- Registro del Titolare del trattamento ex art. 30, par. 1, GDPR

11 STORIA DELLE REVISIONI

Data

Rev. Modifiche apportate

Luglio 2023 _ prima Emissione

12 Allegati:

- **Informative Privacy**
- **Informativa adozione portale Parrot WB (da pubblicare nel sito)**

